

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878
Data di revisione: 31/05/2023 Data di emissione: 08/01/2014

Versione: 3.0

SEZIONE 1: IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA

1.1. Identificatore del prodotto

Forma del prodotto Miscela
Nome del prodotto R-1140
Sinonimi Adesivo siliconico

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

1.2.1. Principali usi identificati

Uso della sostanza/miscela Per esclusivo uso professionale.

1.2.2. Usi controindicati

Usi controindicati Nessuna informazione supplementare disponibile.

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

NuSil Technology Europe
1198 Avenue Maurice Donat
Le Natura Bt. 2
06250 Mougins
France
+33 4 92 96 93 31
productstewardship@avantorsciencesgcc.com
www.nusil.com

1.4. Numero telefonico di emergenza

Numero di emergenza +1 703-527-3887 CHEMTREC (internazionale e marittimo)
800-424-9300 CHEMTREC (negli Stati Uniti)
+(39)-0245557031

SEZIONE 2: IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008

Corr. cutanea 1B H314
Lesione oculare 1 H318

Testo completo delle classi di pericolo e delle dichiarazioni H: vedere sezione 1.6

2.2. Elementi dell'etichetta

Etichettatura ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]

Pittogrammi di pericolo (CLP)



GHS05

Avvertenza (CLP)

Indicazioni di pericolo (CLP)

Consigli di prudenza (CLP)

Pericolo

H314 - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

P260 - Non respirare la nebbia, le particelle nebulizzate, i vapori.
P264 - Lavare con cura le mani, gli avambracci e il viso dopo la manipolazione.

P280 - Proteggere gli occhi, indossare guanti/indumenti protettivi, protezione per il viso.

R-1140

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

P301+P330+P331 - IN CASO DI INGESTIONE: Sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
P303+P361+P353 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle.
P304+P340 - IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
P305+P351+P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto, se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P310 - Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
P321 - Trattamento specifico (vedere le istruzioni supplementari di primo soccorso su questa etichetta).
P405 - Conservare sotto chiave.
P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in centri di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali, in conformità alle normative locali, regionali, nazionali e/o internazionali.
EUH014 - Reagisce violentemente con l'acqua.
EUH208 - Contiene dibutilstagno diacetato (1067-33-0). Può provocare una reazione allergica.

Dichiarazioni EUH

2.3. Altri pericoli

Altri pericoli che non contribuiscono alla classificazione

L'esposizione può peggiorare condizioni oculari, cutanee o respiratorie preesistenti.

Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri PBT/vPvB del regolamento REACH, allegato XIII
La sostanza/miscela non contiene sostanze uguali o superiori allo 0,1% in peso che sono presenti nell'elenco stabilito in conformità all'Articolo 59 (1) del REACH per avere proprietà di sostanza che altera il sistema endocrino o identificate come sostanza che altera il sistema endocrino in conformità ai criteri stabiliti nel Regolamento delegato della Commissione (UE) 2017/2100 o nel Regolamento della Commissione (UE) 2018/605.

SEZIONE 3: COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

3.1. Sostanze

Non applicabile

3.2. Miscele

Nome	Identificatore del prodotto	%	Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008
Silanetriolo, metil-triacetato	(N. CAS) 4253-34-3 (N. CE) 224-221-9	5-10	Tossic. acuta 4 (orale), H302 Corr. cutanea 1C, H314 Lesione oculare 1, H318
Silanetriolo, etil-, triacetato	(N. CAS) 17689-77-9 (N. CE) 241-677-4	5-10	Tossic. acuta 4 (orale), H302 Corr. cutanea 1B, H314 Lesione oculare 1, H318
Dibutilstagno diacetato	(N. CAS) 1067-33-0 (N. CE) 213-928-8	< 1	Corrosione cutanea 1B, H314 Lesione oculare 1, H318 Sens. cutanea 1B, H317 Muta. 2, H341 Ripr. 1B, H360 STOT SE 1, H370 STOT RE 1, H372

R-1140

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

Acquatica cronica 1, H410

Testo completo delle dichiarazioni H: vedere sezione 16

SEZIONE 4: MISURE DI PRIMO SOCCORSO

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Misure generali di primo soccorso	Non somministrare mai nulla per via orale a una persona che ha perso conoscenza. In caso di malessere, rivolgersi a un medico (se possibile, mostrare l'etichetta).
Misure di primo soccorso dopo l'inalazione	Portare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in una posizione che favorisce la respirazione. Contattare immediatamente un centro antiveleni o un dottore/un medico.
Misure di primo soccorso dopo il contatto con la pelle	Rimuovere immediatamente gli indumenti contaminati. Risciacquare immediatamente la cute con abbondante acqua per almeno 30 minuti. Consultare immediatamente un medico.
Misure di primo soccorso dopo il contatto con gli occhi	Risciacquare immediatamente con abbondante acqua per almeno 30 minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto, se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Consultare immediatamente un medico.
Misure di primo soccorso dopo l'ingestione	Sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. Richiedere un intervento medico di emergenza.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Sintomi/effetti	Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Sintomi/effetti dopo l'inalazione	Può avere effetti corrosivi per le vie respiratorie.
Sintomi/effetti dopo il contatto con la pelle	Provoca grave irritazione che si sviluppa in ustioni da sostanze chimiche. Contiene dibutiltina diacetato. Può provocare una reazione allergica.
Sintomi/effetti dopo il contatto con gli occhi	Causa danni permanenti a cornea, iride o congiuntiva.
Sintomi/effetti dopo l'ingestione	Può causare ustioni o irritazioni alle mucose della bocca, della gola e del tratto gastrointestinale.
Sintomi cronici	Nessuno noto.

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

In caso di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

SEZIONE 5: MISURE ANTINCENDIO

5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione adeguati	Spruzzi d'acqua, acqua nebulizzata, diossido di carbonio (CO ₂), schiuma resistente all'alcol o polvere chimica secca.
Mezzi di estinzione inadeguati	Non utilizzare getti d'acqua ad alta pressione. L'uso di un getto d'acqua potente potrebbe diffondere l'incendio. L'applicazione di un getto d'acqua sul prodotto caldo può causare la formazione di schiuma e aumentare l'intensità delle fiamme.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Pericolo d'incendio	Non considerato infiammabile, ma può bruciare ad alte temperature.
---------------------	--

R-1140

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

Pericolo di esplosione	Il prodotto non è esplosivo.
Reattività	Può idrolizzarsi con acqua per formare acido acetico.
Prodotti combustibili pericolosi	Ossidi di carbonio (CO, CO ₂). Formaldeide. Ossidi di azoto. Ossidi di stagno. Ossidi di silicio.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Misure precauzionali antincendio	Prestare la massima attenzione quando si domano incendi di sostanze chimiche.
Istruzioni antincendio	Utilizzare spruzzi d'acqua o acqua nebulizzata per raffreddare i contenitori esposti.
Protezione durante lo spegnimento di incendi	Non accedere all'area in cui è presente l'incendio senza dispositivi di protezione adatti, compresa una protezione delle vie respiratorie.

SEZIONE 6: MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Disposizioni generali	Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti. Non respirare i vapori, la nebbia o le particelle nebulizzate.
-----------------------	---

6.1.1. Per il personale non addetto alle emergenze

Dispositivi di protezione	Utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) appropriati.
Procedure di emergenza	Evacuare il personale non necessario.

6.1.2. Per i primi soccorritori

Dispositivi di protezione	Dotare il team preposto alla pulizia di protezioni adeguate.
Procedure di emergenza	Dopo l'arrivo in loco, l'operatore di primo intervento deve riconoscere la presenza di materiali pericolosi, proteggere se stesso e il pubblico, chiudere l'accesso all'area e richiedere l'assistenza di personale qualificato non appena le condizioni lo permettono. Ventilare l'area.

6.2. Precauzioni ambientali

Prevenire la dispersione nel sistema fognario e nelle acque pubbliche.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Per il contenimento	Come misura precauzionale immediata, isolare eventuali aree di fuoriuscite o perdite in tutte le direzioni. Contenere eventuali fuoriuscite con argini o materiali assorbenti per impedire la dispersione e l'ingresso nel sistema fognario o in corsi d'acqua.
Metodi per la bonifica	Pulire immediatamente eventuali fuoriuscite e smaltire i rifiuti in modo sicuro. Assorbire e/o contenere eventuali fuoriuscite con materiale inerte. Trasferire il materiale versato in un contenitore adatto per lo smaltimento. In caso di fuoriuscite, contattare le autorità competenti.

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Vedere la sezione 8 per i controlli dell'esposizione e la protezione personale e la sezione 13 per le considerazioni sullo smaltimento.

SEZIONE 7: MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Pericoli ulteriori durante la lavorazione	Si decompone a temperature superiori a 150 °C (> 300 °F) con il rilascio di vapori di formaldeide.
Precauzioni per la manipolazione sicura	Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti. Non respirare vapori, nebbia, particelle nebulizzate. Maneggiare

R-1140

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

Misure igieniche

con cura i contenitori vuoti, poiché possono ancora rappresentare un pericolo. Lavare le mani e altre aree esposte con acqua e sapone delicato prima di mangiare, bere o fumare e al momento di lasciare il luogo di lavoro. Manipolare secondo buone pratiche di igiene industriale e di sicurezza.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Misure tecniche

Attenersi alle normative in vigore.

Condizioni di conservazione

Conservare secondo i sistemi di classe di conservazione nazionali applicabili. Tenere il contenitore chiuso quando non in uso. Conservare in un luogo asciutto e fresco. Tenere/conservare al riparo da luce solare diretta, temperature estremamente alte o basse e materiali incompatibili. Conservare sotto chiave/in un luogo sicuro. Conservare nel contenitore originale o in un contenitore resistente alla corrosione e/o rivestito.

Materiali incompatibili

Alcoli. Acidi forti, basi forti, forti ossidanti. Acqua.

7.3. Usi finali particolari

Per esclusivo uso professionale.

SEZIONE 8: CONTROLLI DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE

8.1. Parametri di controllo

Si veda la sezione 16 per la base giuridica delle informazioni sul valore limite nella sezione 8.1, inclusa la legislazione o la disposizione nazionale che dà origine a un dato limite.

Composti organici di stagno		
Austria	OEL TWA (base giuridica: BGBl. II n. 254/2018)	0,1 mg/m ³ (eccetto composti di tri-n-butilstagno-frazione inalabile)
Austria	OEL STEL (base giuridica: BGBl. II n. 254/2018)	0,2 mg/m ³ (eccetto composti di tri-n-butilstagno-frazione inalabile)
Austria	Categoria chimica OEL (base giuridica: BGBl. II n. 254/2018)	Notazione cutanea, eccetto composti di tri-n-butilstagno
Belgio	OEL TWA (base giuridica: D.R. 21/01/2020)	0,1 mg/m ³
Belgio	OEL STEL (base giuridica: D.R. 21/01/2020)	0,2 mg/m ³
Belgio	Categoria chimica OEL (base giuridica: Decreto regio 21/01/2020)	Pelle
Bulgaria	OEL TWA (base giuridica: Reg. N. 13/10)	0,1 mg/m ³
Croazia	OEL TWA (base giuridica: OG N. 91/2018)	0,1 mg/m ³ (eccetto ciesatin)
Croazia	OEL STEL (base giuridica: OG N. 91/2018)	0,2 mg/m ³ (eccetto ciesatin)
Repubblica Ceca	OEL TWA (base giuridica: Reg. 41/2020)	0,1 mg/m ³
Repubblica Ceca	Categoria chimica OEL (base giuridica: Decreto n. 107/2013)	Potenziale assorbimento cutaneo
Danimarca	OEL TWA (base giuridica: BEK n. 698 del 28/05/2020)	0,1 mg/m ³ (eccetto composti di tri-n-butilstagno)
Danimarca	Categoria chimica OEL (base giuridica: BEK n. 698 del 28/05/2020)	Potenziale assorbimento cutaneo
Estonia	OEL TWA (base giuridica: Regolamento n. 105)	0,1 mg/m ³
Estonia	OEL STEL (base giuridica: Regolamento n. 105)	0,2 mg/m ³
Estonia	Categoria chimica OEL (base giuridica: Regolamento n. 105)	Notazione cutanea
Finlandia	OEL TWA (base giuridica: HTP-ARVOT 2020)	0,1 mg/m ³
Finlandia	OEL STEL (base giuridica: HTP-ARVOT 2020)	0,3 mg/m ³
Finlandia	Categoria chimica OEL (base giuridica: HTP-ARVOT 2020)	Potenziale assorbimento cutaneo
Francia	OEL STEL (base giuridica: INRS ED 984)	0,2 mg/m ³
Francia	OEL TWA (base giuridica: INRS ED 984)	0,1 mg/m ³
Grecia	OEL TWA (base giuridica: PWHSE)	0,1 mg/m ³

R-1140

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

Grecia	OEL STEL (base giuridica: PWHSE)	0,2 mg/m ³
Grecia	Categoria chimica OEL (base giuridica: PWHSE)	Pelle - potenziale di assorbimento cutaneo
Ungheria	OEL TWA (base giuridica: Decreto n. 05/2020)	0,02 mg/m ³
Ungheria	Categoria chimica OEL (base giuridica: Decreto n. 05/2020)	Potenziale assorbimento cutaneo
Irlanda	OEL TWA (base giuridica: 2020 COP)	0,1 mg/m ³
Irlanda	OEL STEL (base giuridica: 2020 COP)	0,2 mg/m ³
USA ACGIH	OEL TWA (base giuridica: IMDFN1)	0,1 mg/m ³
USA ACGIH	OEL STEL (base giuridica: IMDFN1)	0,2 mg/m ³
Lituania	OEL TWA (base giuridica: HN 23:2011)	0,1 mg/m ³
Lituania	OEL STEL (base giuridica: HN 23:2011)	0,2 mg/m ³
Lituania	Categoria chimica OEL (base giuridica: HN 23:2011)	Notazione cutanea
Norvegia	OEL TWA (base giuridica: FOR-2020-04-06-695)	0,1 mg/m ³
Norvegia	OEL STEL (base giuridica: FOR-2020-04-06-695)	0,3 mg/m ³ (valore calcolato)
Norvegia	Categoria chimica OEL (base giuridica: FOR-2020-04-06-695)	Notazione cutanea
Portogallo	OEL TWA (base giuridica: Norma portoghese NP 1796:2014)	0,1 mg/m ³
Portogallo	OEL STEL (base giuridica: Norma portoghese NP 1796:2014)	0,2 mg/m ³
Portogallo	Categoria chimica OEL (base giuridica: Norma portoghese NP 1796:2014)	A4 - Non classificabile come cancerogeno per l'uomo, pelle - possibilità di esposizione cutanea
Romania	OEL TWA (base giuridica: Dec. gov. n. 1.218)	0,05 mg/m ³
Romania	OEL STEL (base giuridica: Dec. gov. n. 1.218)	0,15 mg/m ³
Slovacchia	OEL TWA (base giuridica: Decreto gov. 33/2018)	0,1 mg/m ³
Slovacchia	OEL STEL (base giuridica: Decreto gov. 33/2018)	0,2 mg/m ³
Slovacchia	Categoria chimica OEL (base giuridica: Decreto gov. 33/2018)	Potenziale assorbimento cutaneo
Spagna	OEL TWA (base giuridica: OELCAIS)	0,1 mg/m ³
Spagna	OEL STEL (base giuridica: OELCAIS)	0,2 mg/m ³
Spagna	Categoria chimica OEL (base giuridica: OELCAIS)	Pelle - potenziale di assorbimento cutaneo
Svezia	OEL TLV (base giuridica: AFS 2018:1)	0,1 mg/m ³ (polvere totale)
Svezia	OEL STEL (base giuridica: AFS 2018:1)	0,2 mg/m ³ (polvere totale)
Svezia	Categoria chimica OEL (base giuridica: AFS 2018:1)	Notazione cutanea
Svizzera	OEL STEL (base giuridica: OLVSNIAIF)	0,2 mg/m ³ (polvere inalabile)
Svizzera	OEL TWA (base giuridica: OLVSNIAIF)	0,1 mg/m ³ (polvere inalabile)
Svizzera	Categoria chimica OEL (base giuridica: OLVSNIAIF)	Notazione cutanea

8.2. Controlli dell'esposizione

Controlli tecnici idonei

Assicurare un'adeguata ventilazione, specialmente in zone chiuse. Nelle immediate vicinanze di qualsiasi luogo in cui sussista il rischio potenziale di esposizione devono essere disponibili punti di irrigazione oculare d'emergenza e docce di sicurezza. Assicurarsi che tutte le normative nazionali/locali siano rispettate.

Dispositivi di protezione individuale

Guanti. Indumenti protettivi. Occhiali protettivi. Ventilazione insufficiente: indossare un apparecchio di protezione respiratoria. Maschera facciale. I dispositivi di protezione individuale devono essere scelti in conformità con il Regolamento (UE) 2016/425, gli standard CEN e discutendone con il fornitore dei dispositivi di protezione.



Materiali per indumenti protettivi

Materiali e tessuti resistenti alle sostanze chimiche. Indumenti resistenti alla corrosione.

Protezione per le mani

Indossare guanti protettivi.

Protezione per gli occhi

Occhiali di sicurezza per sostanze chimiche e maschera facciale.

R-1140

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

Protezione della pelle e del corpo	Indossare indumenti protettivi adeguati.
Protezione delle vie respiratorie	In caso di superamento dei limiti di esposizione o di comparsa di irritazioni, indossare una protezione per le vie respiratorie approvata. Quando la ventilazione del locale è insufficiente, in caso di atmosfera povera di ossigeno o se i livelli d'esposizione non sono noti, indossare una protezione approvata per le vie respiratorie.
Altre informazioni	Durante l'uso, non mangiare, bere o fumare.

SEZIONE 9: PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico	Liquido
Colore, aspetto	Traslucido, incolore
Odore	Acido acetico
Soglia olfattiva	Nessun dato disponibile
pH	Nessun dato disponibile
Velocità di evaporazione	Nessun dato disponibile
Punto di fusione	Nessun dato disponibile
Punto di congelamento	Nessun dato disponibile
Punto di ebollizione	Nessun dato disponibile
Punto di infiammabilità	> 135 °C (275 °F)
Temperatura di autoaccensione	Nessun dato disponibile
Temperatura di decomposizione	Nessun dato disponibile
Infiammabilità	Non applicabile
Tensione di vapore	Nessun dato disponibile
Densità di vapore relativa a 20°C	Nessun dato disponibile
Densità relativa	> 1
Solubilità	Nessun dato disponibile
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua	Nessun dato disponibile
Viscosità	Nessun dato disponibile
Proprietà esplosive	Nessun dato disponibile
Proprietà ossidanti	Nessun dato disponibile
Limiti di esplosività	Nessun dato disponibile
Rapporto aspetto particelle	Non applicabile
Stato di aggregazione delle particelle	Non applicabile
Stato di agglomerazione delle particelle	Non applicabile
Area di superficie specifica delle particelle	Non applicabile
Polverosità delle particelle	Non applicabile

9.2. Altre informazioni

Contenuto COV	< 1%
---------------	------

SEZIONE 10: STABILITÀ E REATTIVITÀ

10.1. Reattività

Può idrolizzarsi con acqua per formare acido acetico.

10.2. Stabilità chimica

Stabile nelle condizioni di manipolazione e immagazzinamento consigliate (vedere la sezione 7).

R-1140

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Non si verifica polimerizzazione pericolosa.

10.4. Condizioni da evitare

Luce solare diretta, temperature estremamente alte o basse e materiali incompatibili.

10.5. Materiali incompatibili

Alcoli. Acidi forti, basi forti, forti ossidanti. Acqua.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Dall'idrolisi: acido acetico. La decomposizione termica può produrre: Ossidi di carbonio (CO, CO₂). Ossidi di azoto. Ossidi di silicio. Ossidi di stagno. Si decompone sopra i 150 °C (>300 °F) rilasciando vapori di formaldeide. La formaldeide è un potenziale cancerogeno e può agire come potenziale sensibilizzante delle vie respiratorie e della pelle. La formaldeide può anche causare irritazione oculare e delle vie respiratorie.

SEZIONE 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

Vie di esposizione probabili	Cutanea; contatto con gli occhi; ingestione; inalazione
Tossicità acuta (orale)	Non classificata (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati)
Tossicità acuta (cutanea)	Non classificata (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati)
Tossicità acuta (inalazione)	Non classificata (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati)

Silanetriolo, metil-triacetato (4253-34-3)	
LD50 orale, ratto	1437-1780 mg/kg
LD50 orale	1602 mg/kg
Silanetriolo, etil-, triacetato (17689-77-9)	
LD50 orale, ratto	1.460 mg/kg
Dibutillina diacetato (1067-33-0)	
LD50 orale	32 mg/kg

Corrosione cutanea/irritazione cutanea	Provoca gravi ustioni cutanee.
Danni/irritazione oculari	Provoca gravi lesioni oculari.
Sensibilizzazione delle vie respiratorie o cutanea	Non classificato (i componenti sensibilizzanti sono presenti al <1%)
Mutagenicità sulle cellule germinali	Non classificata (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati)
Cancerogenicità	Non classificata (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati)
Tossicità per la riproduzione	Non classificata (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati)
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola	Non classificata (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati)
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta	Non classificata (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati)
Pericolo in caso di aspirazione	Non classificato (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati)
Sintomi/lesioni dopo l'inalazione	Può avere effetti corrosivi per le vie respiratorie.

R-1140

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

Sintomi/lesioni dopo il contatto con la pelle	Provoca grave irritazione che si sviluppa in ustioni da sostanze chimiche. Contiene dibutiltina diacetato. Può provocare una reazione allergica.
Sintomi/lesioni dopo il contatto con gli occhi	Causa danni permanenti a cornea, iride o congiuntiva.
Sintomi/lesioni dopo l'ingestione	Può causare ustioni o irritazioni alle mucose della bocca, della gola e del tratto gastrointestinale.
Sintomi cronici	Nessuno noto.

11.2. Informazioni su altri pericoli

Sulla base dei dati disponibili, la sostanza (o le sostanze) non elencata di seguito in questa miscela non ha proprietà che alterano il sistema endocrino per gli esseri umani in quanto non soddisfa i criteri stabiliti nella sezione A del Regolamento (UE) n. 2017/2100 e/o i criteri stabiliti nel Regolamento (UE) 2018/605 o le informazioni relative alla sostanza (o alle sostanze) non sono necessarie.

SEZIONE 12: INFORMAZIONI ECOLOGICHE

12.1. Tossicità

Pericoloso per l'ambiente acquatico, a breve termine (acuta)	Non classificata (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati)
Pericoloso per l'ambiente acquatico, a lungo termine (cronico)	Non classificata (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati)

Dibutiltina diacetato (1067-33-0)	
NOEC (acuta)	0,65 mg/l
NOEC cronica per crostacei	0,32 mg/l (48 ore CE50 daphnia magna)

12.2. Persistenza e degradabilità

R-1140	
Persistenza e degradabilità	Non determinate.

12.3. Potenziale di bioaccumulo

R-1140	
Potenziale di bioaccumulo	Non determinato.
Silanetriolo, metil-triacetato (4253-34-3)	
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log Pow)	0,25
Dibutilstagno diacetato (1067-33-0)	
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log Pow)	3,39 a 20 °C (a pH 5)

12.4. Mobilità nel suolo

Nessuna informazione aggiuntiva disponibile

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Non contiene sostanze PBT/vPvB $\geq 0,1\%$ valutate in conformità al regolamento REACH Allegato XVIII

12.6. Proprietà che alterano il sistema endocrino

Sulla base dei dati disponibili, la sostanza (o le sostanze) non elencata di seguito in questa miscela non ha proprietà che alterano il sistema endocrino per gli organismi non bersaglio in quanto non soddisfa i criteri stabiliti nella sezione B del Regolamento (UE) n. 2017/2100 e/o i criteri stabiliti nel Regolamento (UE) 2018/605 o le informazioni relative alla sostanza (o alle sostanze) non sono necessarie.

12.7. Altri effetti avversi

Altre informazioni	Non disperdere nell'ambiente.
--------------------	-------------------------------

R-1140

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

SEZIONE 13: CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Raccomandazioni per lo smaltimento del prodotto/dell'imballaggio	Smaltire i contenuti/il contenitore in conformità alle normative locali, regionali, nazionali e internazionali.
Ulteriori informazioni	Il contenitore può rimanere pericoloso quando è svuotato. Continuare a rispettare tutte le precauzioni.
Ecologia - materiali di rifiuto	Non disperdere nell'ambiente.

SEZIONE 14: INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

Le descrizioni di spedizione qui riportate sono state preparate in linea con determinate supposizioni al momento della pubblicazione della SDS e possono essere differenti in base ad alcune variabili note o sconosciute al momento della pubblicazione.

In conformità ad ADR/RID/IMDG/IATA/ADN

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1. Numero ONU o numero ID				
UN 1760				
14.2. Nome di spedizione dell'ONU				
LIQUIDO CORROSIVO, N.A.S. (Silanetriolo, metil-, triacetato; silanetriolo, etil-, triacetato)	LIQUIDO CORROSIVO, N.A.S. (Silanetriolo, metil-, triacetato; silanetriolo, etil-, triacetato)	Liquido corrosivo, n.a.s. (Silanetriolo, metil-, triacetato; Silanetriolo, etil-, triacetato)	LIQUIDO CORROSIVO, N.A.S. (Silanetriolo, metil-, triacetato; silanetriolo, etil-, triacetato)	LIQUIDO CORROSIVO, N.A.S. (Silanetriolo, metil-, triacetato; silanetriolo, etil-, triacetato)
14.3. Classe di pericolo del trasporto				
8	8	8	8	8
				
14.4. Gruppo di imballaggio				
II	II	II	II	II
14.5. Pericoli per l'ambiente				
Pericoloso per l'ambiente: No	Pericoloso per l'ambiente: No Inquinante marino: No	Pericoloso per l'ambiente: No	Pericoloso per l'ambiente: No	Pericoloso per l'ambiente: No

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Nessuna informazione aggiuntiva disponibile

14.7. Trasporto marittimo in lotti secondo gli strumenti IMO

Non applicabile

SEZIONE 15: INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

R-1140

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

15.1.1. Regolamenti UE

15.1.1.1. Informazioni su Allegato XVII REACH

Non contiene sostanze elencate nell'allegato XVII del REACH (Condizioni di restrizione)

15.1.1.2. Informazioni sull'elenco di sostanze candidate REACH

Non contiene sostanze elencate nell'elenco di sostanze candidate REACH

15.1.1.3. POP (2019/1021) - Informazioni sugli inquinanti organici persistenti

Non contiene sostanze elencate nell'elenco POP (Regolamento UE 2019/1021 sugli inquinanti organici persistenti)

15.1.1.4. Regolamento PIC UE (649/2012) - Informazioni su esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose

Contiene sostanze elencate nell'elenco PIC (Regolamento UE 649/2012 relativo all'esportazione e all'importazione di sostanze chimiche pericolose): dibutiltina di(acetato) (1067-33-0)

15.1.1.5. Informazioni su REACH Allegato XIV

Non contiene sostanze elencate nell'allegato XIV (elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione) del REACH

15.1.1.6. Informazioni sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (1005/2009)

Nessuna informazione aggiuntiva disponibile

15.1.1.7. Informazioni inventario CE

Nessuna informazione aggiuntiva disponibile

15.1.1.8. Altre informazioni

Nessuna informazione aggiuntiva disponibile

15.1.2. Regolamenti nazionali

Nessuna informazione aggiuntiva disponibile

15.1.3. Inventari internazionali

Nessuna informazione aggiuntiva disponibile

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Non sono state condotte valutazioni della sicurezza chimica

SEZIONE 16: ALTRE INFORMAZIONI

Data di preparazione o ultima revisione

31/05/2023

Fonti dei dati

Le informazioni e i dati ottenuti e utilizzati nella creazione di questa scheda di dati di sicurezza possono provenire da iscrizioni a database, siti Web di organismi di regolamentazione governativi ufficiali, informazioni specifiche del fornitore o del fabbricante di ingredienti/prodotti e/o risorse che includono dati e classificazioni specifici della sostanza ai sensi di GHS o della successiva adozione di GHS.

Altre informazioni

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

Testo completo delle dichiarazioni H:

Toss. acuta 4 (orale)	Tossicità acuta (orale), Categoria 4
Acquatica cronica 1	Pericoloso per l'ambiente acquatico – Pericolo cronico, Categoria 1
Les. oculare 1	Lesione oculare/irritazione oculare grave, Categoria 1
H302	Nocivo se ingerito.
H314	Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H317	Può provocare una reazione allergica cutanea.
H318	Provoca gravi lesioni oculari.

R-1140

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

H341	Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
H360	Può nuocere alla fertilità o al feto.
H370	Provoca danni agli organi.
H372	Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
H410	Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Muta. 2	Mutagenicità sulle cellule germinali, Categoria 2
Ripr. 1B	Tossicità per la riproduzione, Categoria 1B
Corr. cutanea 1B	Corrosione cutanea/irritazione cutanea, Categoria 1, Sotto-categoria 1B
Corr. cutanea 1C	Corrosione cutanea/irritazione cutanea, Categoria 1, Sotto-categoria 1C
Sens. cutanea 1B	Sensibilizzante della pelle, Categoria 1B
STOT RE 1	Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) – esposizione ripetuta, Categoria 1
STOT SE 1	Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola, Categoria 1

Classificazione e procedura usate per ricavare la classificazione per le miscele secondo il Regolamento (CE) 1272/2008 [CLP]:

Corr. cutanea 1B	Metodo di calcolo
Les. oculare 1	Metodo di calcolo

Indicazione dei cambiamenti

Sezione	Modifica	Data della modifica	Versione
1	Testo modificato	31/05/2023	3.0
2	Classificazione modificata; testo modificato	31/05/2023	3.0
3	Dati modificati	31/05/2023	3.0
4	Testo modificato	31/05/2023	3.0
5	Testo modificato	31/05/2023	3.0
6	Testo modificato	31/05/2023	3.0
7	Testo modificato	31/05/2023	3.0
8	Dati modificati; testo modificato	31/05/2023	3.0
9	Dati modificati	31/05/2023	3.0
10	Testo modificato	31/05/2023	3.0
11	Dati modificati; lingua modificata	31/05/2023	3.0
12	Dati modificati; testo modificato	31/05/2023	3.0
13	Testo modificato	31/05/2023	3.0
14	Classificazione modificata; testo modificato	31/05/2023	3.0
15	Testo modificato	31/05/2023	3.0
16	Testo modificato	31/05/2023	3.0

Abbreviazioni e acronimi

ACGIH - Conferenza americana degli igienisti industriali governativi
ADN - Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile interna
ADR - Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada
STA - Stima della tossicità acuta
BCF - Fattore di bioconcentrazione
BEI - Indici di esposizione biologica (BEI)
BOD - Richiesta biochimica di ossigeno
N. CAS - Numero del Chemical Abstracts Service
CLP - Regolamento sulla classificazione, sull'etichettatura e sull'imballaggio (CE) n. 1272/2008
COD - Richiesta chimica di ossigeno
CE - Comunità europea
CE50 - Concentrazione mediana efficace
CEE - Comunità economica europea
EINECS - Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale
N. EmS (incendio) - Piano di emergenza incendio IMDG
N. EmS (fuoriuscite) - Piano di emergenza fuoriuscite IMDG
UE - Unione europea
CrE50 - CE50 in Termini di riduzione del tasso di crescita
GHS - Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche
IARC - Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro
IATA - Associazione internazionale del trasporto aereo
Codice IBC - Codice internazionale per la costruzione e l'equipaggiamento di navi che trasportano prodotti chimici liquidi pericolosi alla rinfusa

NDS - Najwyższe Dopuszczalne Stezenie
NDSCh - Najwyższe Dopuszczalne Stezenie Chwilowe
NDSP - Najwyższe Dopuszczalne Stezenie Pulapowe
NOAEL - Dose priva di effetti avversi osservati
NOEC - Concentrazione senza effetti osservati
NRD - Nevirsytinas Ribinis Dydis
NTP - Programma nazionale di tossicologia
OEL - Limiti di esposizione professionale
PBT - Persistente, bioaccumulabile e tossico
PEL - Limite di esposizione ammissibile
pH - Idrogeno potenziale
REACH - Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche
RID - Regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose
SADT - Temperatura di decomposizione autoaccelerata
SDS - Scheda di dati di sicurezza
STEL - Limite di esposizione a breve termine
STOT - Tossicità specifica per organi bersaglio
TA-Luft - Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft
TEL TRK - Concentrazioni di orientamento tecnico
ThOD - Domanda teorica di ossigeno
TLM - Limite di tolleranza medio
TLV - Valore limite di soglia
TPRD - Trumpalaikio Poveikio Ribinis Dydis
TRGS 510 - Technische Regel für Gefahrstoffe 510 - Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern
TRGS 552 - Technische Regeln für Gefahrstoffe - N-Nitrosamine
TRGS 900 - Technische Regel für Gefahrstoffe 900 - Arbeitsplatzgrenzwerte

R-1140

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

IMDG - Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose
IPRV - Ilgalaikio Poveikio Ribinis Dydis
IOELV - Valori indicativi limite di esposizione professionale
LC50 - Concentrazione letale mediana
LD50 - Dose letale mediana
LOAEL - Livello più basso a cui si osserva un effetto avverso
LOEC - Concentrazione più bassa a cui si osserva un effetto
Log Koc - Coefficiente di ripartizione carbone organico del suolo-acqua
Log Kow - Coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua
Log Pow - Rapporto tra le concentrazioni all'equilibrio (Ci) di una sostanza disciolta in un sistema costituito da due solventi pressoché immiscibili, in questo caso ottanolo e acqua
MAK - Concentrazione massima sul luogo di lavoro/Concentrazione massima ammissibile
MARPOL - Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento

TRGS 903 - Technische Regel für Gefahrstoffe 903 - Biologische Grenzwerte
TSCA - Legge nazionale sulla gestione delle sostanze chimiche
TWA - Media ponderata nel tempo
COV - Composti organici volatili
VLA-EC - Valor Limite Ambiental Exposición de Corta Duración
VLA-ED - Valor Limite Ambiental Exposición Diaria
VLE - Valeur Limite D'exposition
VME - Valeur Limite De Moyenne Exposition
vPvB - Molto persistente e molto bioaccumulabile
WEL - Limite di esposizione sul posto di lavoro
WGK - Wassergefährdungsklasse

Valore limite base giuridica*

*Include quanto segue ed eventuali normative/disposizioni correlate e successivi emendamenti

UE - 2019/1831 UE in conform. a 98/24/CE - Direttiva

2019/1831/UE del 24 ottobre 2019 che stabilisce un quinto elenco di valori indicativi limite di esposizione professionale ai sensi della Direttiva del Consiglio 98/24/CE e modifica delle Direttive della Commissione 2000/39/CE.

UE - 2019/1243/UE, e 98/24/CE - Direttiva del Consiglio 98/24/CE sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori dai rischi connessi agli agenti chimici sul lavoro e regolamento dell'emendamento (UE) 2019/1243.

Austria - BGBl. II n. 254/2018 - Ordinanza sui valori limite per le sostanze sul posto di lavoro e sui cancerogeni del Ministero federale dell'economia e del lavoro, pubblicata nel 2003, Appendice 1: Elenco delle sostanze, pubblicato tramite: Ministero dell'economia e del lavoro della Repubblica austriaca, modificato con la Gazzetta Governativa II (BGBl. II) n. 119/2004 e BGBl. II n. 242/2006, BGBl. II n. 243/2007, infine modificato attraverso BGBl. I n. 51/2011, BGBl. II n. 186/2015, BGBl. II n. 288/2017 emendato da BGBl. II n. 254/2018.

Austria - BLV BGBl. II n. 254/2018 - Ordinanza sul monitoraggio sanitario sul posto di lavoro 2008, pubblicata attraverso BGBl. II n. 224/2007 dal Ministro austriaco del lavoro e degli affari sociali, infine modificata attraverso BGBl. II n. 254/2018

Belgio - Decreto regio 21/01/2020 - Decreto regio che modifica il titolo 1 relativo agli agenti chimici nel Libro VI del codice di benessere sul lavoro, per quanto riguarda l'elenco dei valori limite di esposizione agli agenti chimici e il titolo 2 relativo a cancerogeni, mutageni e reprotossici del Libro VI del codice di benessere sul lavoro (1)

Bulgaria - Reg. N. 13/10 -

Regolamento n. 13 del 30 dicembre, 2003 sulla protezione dei lavoratori da pericoli correlati all'esposizione ad agenti chimici sul lavoro, Codice Allegato n. 1 Valori limite degli agenti chimici nell'aria dell'ambiente di lavoro e Allegato n. 2 Valori limite biologici degli agenti chimici e dei loro metaboliti (biomarcatori di esposizione) o biomarcatori di effetto modificato da: 71/2006, 67/2007, 2/2012, 46/2015, 73/2018, 5/2020 e Regolamento n. 10 del 26 settembre 2003 sulla protezione dei lavoratori dai rischi associati all'esposizione a cancerogeni e mutageni al lavoro Allegato n. 1 Limiti di esposizione professionale, modificato da: 8/2004, 46/2015, 5/2020

Croazia - OG n. 91/2018 - Regolamento sulla protezione dei lavoratori dall'esposizione a sostanze chimiche pericolose sul lavoro, valori limite di esposizione e valori limite biologici. Gazzetta Ufficiale n. 91 del 12 ottobre 2018

Cipro - KDP 16/2019 - Governo di Cipro Normativa del Consiglio dei Ministri 268/2001 - Sicurezza e salute nell'ambiente di lavoro (Sostanze chimiche) Articolo 38, come modificato dal Regolamento 16/2019 e dalla Normativa del Consiglio dei Ministri 153/2001 - Sicurezza e salute nell'ambiente di lavoro (Sostanze chimiche cancerogene), come modificato dal Regolamento 493/2004 - Sicurezza e salute nell'ambiente di lavoro (Sostanze chimiche - Cancerogene) E dalla legge 47(I) 2000 - Salute e

Grecia - PWHSE - Limiti di esposizione professionale - Protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori dall'esposizione ad alcune sostanze chimiche durante la giornata lavorativa (ultimo emendamento 82/2018) e Limiti di esposizione professionale - Protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori dall'esposizione ad alcune sostanze chimiche cancerogene e mutagene (ultimo emendamento 26/2020) e DPR 212/2006 - Protezione dei lavoratori esposti all'amianto.

Ungheria - Decreto 05/2020 - 5/2020. (II. 6) Decreto ITM sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori dai rischi connessi agli agenti chimici

Irlanda - 2020 COP - Codice deontologico per le normative sugli agenti chimici 2020, Allegato 1

Italia - Decreto 81 - Titolo IX, Allegato XLIII e XXXVIII, Limiti di esposizione professionale e Allegato XXXIX Valori obbligatori dei limiti biologici e monitoraggio della salute, Articolo 1, Legge 123 del 3 agosto 2007, Decreto legislativo 81 del 9 aprile 2008, Ultimo emendamento: gennaio 2020

Italia - IMDFN1 - Decreto ministeriale del 20 agosto 1999 Nota finale (1)

Lettonia - Reg. N. 325 - Regolamento del Consiglio dei Ministri n. 325 - Requisiti di protezione del lavoro in caso di contatto con sostanze chimiche presso i luoghi di lavoro, emendato dal Regolamento del Consiglio dei Ministri n. 92, 163, 407 e n. 11.

Lituania - HN 23:2011 - Standard di igiene lituano HN 23:2011 Valori limite di esposizione professionale, emendati dall'ordine V-695/A1-272.

Lussemburgo - A-N 684 - Regolamento granducale del 20 luglio 2018 che modifica il Regolamento granducale del 14 novembre 2016 relativo alla protezione della sicurezza e della salute dei dipendenti contro i rischi associati agli agenti chimici sul posto di lavoro. Gazzetta Ufficiale del Granducato di Lussemburgo, A-N. 684 del 2018

Malta - MOSHAA Ch. 424 - Legge di Malta sulle autorità per la salute e la sicurezza sul lavoro: Capitolo 424 come modificato da: Nota legale 353, 53, 198 e 57.

Paesi Bassi - OWCRVLV - Regolamento sulle condizioni di lavoro sul lavoro, Valori limite per le sostanze nocive per la salute, Allegato XVIII, aggiornato dal 1° agosto 2020.

Norvegia - FOR-2020-04-060695 - Regolamento di azione e valori limite per gli agenti fisici e chimici nell'ambiente di lavoro e gli agenti biologici classificati, FOR-2011-12-06-1358, Aggiornato da: FOR-2020-04-06-695, FOR-2020-03-23-402, FOR-2018-12-20-2186, FOR-2018-08-21-1255, FOR-2017-12-20-2353.

Polonia - Dz. U. 2020 n. 61 - Regolamento del Ministro della famiglia, del lavoro e delle politiche sociali del 12 giugno 2018 sulle più alte concentrazioni e intensità consentite di fattori dannosi per la salute nell'ambiente di lavoro Dz.U. 2018 n. 1286 del 12 giugno 2018, Allegato 1 - Elenco dei valori delle più alte concentrazioni chimiche ammissibili e dei fattori di polvere nocivi per la salute in ambiente di lavoro, modificato da: Dz. U. 2020 n. 61.

R-1140

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

sicurezza sul lavoro (Amianto), come modificato dal Decreto 316/2006.

Repubblica Ceca - Reg. 41/2020 - Regolamento 41/2020 che modifica il Regolamento 361/2007 del Coll. che stabilisce i Limiti di esposizione professionale e successive modifiche

Repubblica Ceca - Decreto n. 107/2013 - Decreto n. 107/2013 Coll., che modifica il Decreto n. 432/2003 Coll., recante le condizioni per l'applicazione del lavoro in categorie, i valori limite per i parametri dei test di esposizione biologica, la raccolta delle condizioni di materiale biologico per l'esecuzione dei test di esposizione biologica e i requisiti per la segnalazione del lavoro con amianto e agenti biologici

Danimarca - BEK n. 698 del 28/05/2020 - Ordine sui valori limite per sostanze e materiali, L'ordinanza legale n. 507 del 17 maggio 2011, Appendice 1 - Limiti per l'inquinamento atmosferico, ecc. e Appendice 3 - Valori di esposizione biologica, emendati da: n. 986 dell'11 ottobre 2012, n. 655 del 31 maggio 2018, n. 1458 del 13 dicembre 2019, n. 698 del 28 maggio 2020

Estonia - Regolamento n. 105 - Requisiti di salute e sicurezza per l'uso di sostanze chimiche e materiali pericolosi contenenti tali sostanze e limiti di esposizione professionale agli agenti chimici Governo della Repubblica, regolamento n. 105 del 20 marzo 2001, emendato il 17 ottobre 2019 e il 17 gennaio 2020.

Finlandia - HTP-ARVOT 2020 - Concentrazioni notoriamente pericolose, 654/2020 Valori di limite di esposizione professionale 2020 Pubblicazioni del Ministero degli affari sociali e della salute 2020:24 Allegati 1, 2 e 3.

Francia - INRS ED 984 - Valori limite di esposizione professionale agli agenti chimici in Francia Pubblicato nel 2016 dall'INRS Istituto nazionale di ricerca e sicurezza sul lavoro, aggiornato da: Decreto 2016-344, JORF n. 0119, e Decreto 2019-1487.

Francia - Decreto 2009-1570 - Decreto 2009-1570 del 15 dicembre 2009, relativo al controllo del rischio chimico sui luoghi di lavoro.

Germania - TRGS 900 - Limiti di esposizione professionale, norme tecniche per sostanze pericolose, ultimo emendamento marzo 2020

Germania - TRGS 903 - Limiti di soglia biologica (Valori-BGW), norme tecniche per sostanze pericolose, ultimo emendamento marzo 2020

Gibilterra - LN. 2018/131 - Normative Fabbriche (Controllo degli agenti chimici al lavoro) 2003 LN. 2003/035, modificate da LN. 2008/035, LN. 2008/050, LN. 2012/021, LN. 2015/143, LN. 2018/181.

Portogallo – Norma portoghese NP 1796:2014 – Limiti di esposizione professionale e indici di esposizione biologica ad agenti chimici. Tabella 1 - Limiti di esposizione professionale e indici di esposizione biologica ad agenti chimici (OEL), D.L. 35/2020.

Romania – Dec. gov. n. 1.218 – Decisione governativa n. 1.218 del 06/09/2006 sui requisiti minimi di salute e sicurezza per la protezione dei lavoratori dai rischi correlati all'esposizione ad agenti chimici, Allegato n. 1 Valori obbligatori del limite di esposizione professionale nazionale per agenti chimici. Modificato con delibera n. 157, 584, 359 e 1.

Slovacchia - Decreto legislativo 33/2018 - Decreto legislativo della Repubblica Slovacca 33/2018 del 17 gennaio 2018 che modifica il Decreto legislativo della Repubblica Slovacca 355/2006 sulla tutela della salute dei dipendenti quando si lavora con agenti chimici

Slovenia - n. 79/19 - Regolamento per la protezione dei lavoratori contro i rischi correlati all'esposizione a sostanze cancerogene o mutagene. Allegato III - Classificazione e livelli di legame di sostanze cancerogene o mutagene per l'esposizione professionale. La Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 101/2005. Modificato da 38/15, 79/19. Normativa per la protezione dei lavoratori contro i rischi correlati all'esposizione a sostanze chimiche sul luogo di lavoro. Repubblica di Slovenia, n. 100/2001. Allegato I - Elenco dei valori limite di esposizione professionale vincolante. Modificato da 39/05, 53/07, 102/10, 38/15, 78/18, 78/19

Spagna - AFS 2018:1 - ISTITUTO NAZIONALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA AL LAVORO. Limiti di esposizione professionale per gli agenti chimici in Spagna. Tabelle 1 e 3. Ultima edizione feb. 2019

Svezia - AFS 2018:1 - Statuto dell'Autorità dell'ambiente di lavoro svedese, AFS 2018:1

L'Ordinanza dell'Autorità svedese per l'ambiente di lavoro e orientamenti generali sui valori igienici limite

Svizzera - OLVSNAIF - Valori limite occupazionale 2020 Fondo assicurativo nazionale svizzero contro gli incidenti. Elenco dei valori limite biologici (BAT-Werte) ed Elenco dei valori MAK.

Le informazioni fornite in questa scheda di dati di sicurezza (SDS) sono state preparate basandosi su dati che si ritengono accurati al tempo di rilascio di questa SDS. NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE, NUSIL TECHNOLOGY LLC E LE AZIENDE SUE AFFILIATE ("NUSIL") ESCLUDONO ESPRESSAMENTE QUALSIASI RESPONSABILITÀ SU DICHIARAZIONI E GARANZIE RIGUARDO ALLE INFORMAZIONI IVI CONTENUTE INCLUSE, SENZA LIMITAZIONI, PER QUANTO RIGUARDA ACCURATEZZA, COMPLETEZZA, IDONEITÀ DI SCOPO O UTILIZZO, COMMERCIALIZZABILITÀ, ASSENZA DI VIOLAZIONI, PRESTAZIONI, SICUREZZA, COMPATIBILITÀ E STABILITÀ. La presente SDS è intesa come guida all'uso, alla manipolazione, allo stoccaggio e allo smaltimento appropriati del prodotto a cui si riferisce per un personale appositamente qualificato e non è da considerarsi esaustiva. Gli utenti dei prodotti Nusil sono avvisati di eseguire i propri test ed esercitare il proprio giudizio per determinare la sicurezza, l'idoneità e l'uso appropriato, la manipolazione, lo stoccaggio e lo smaltimento di ogni prodotto e combinazione di prodotti per i propri scopi e usi. NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE, NUSIL DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ SULL'UTILIZZO DEI PRODOTTI NUSIL; INOLTRE, L'ACQUIRENTE, UTILIZZANDO I PRODOTTI NUSIL, ACCETTA CHE IN NESSUN CASO NUSIL SARÀ RESPONSABILE DI DANNI SPECIALI, INDIRETTI, ACCIDENTALI, PUNITIVI O CONSEGUENZIALI DI ALCUN TIPO O GENERE, INCLUSI, SENZA LIMITAZIONI, PERDITA DI PROFITTI, DANNI ALLA REPUTAZIONE, RITIRO DEL PRODOTTO O INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ.

SDS Nusil UE GHS (2020/878)